

ALLEGATO 2
SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE

Tra

AdF - AEROPORTO DI FIRENZE S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, Partita IVA e Codice Fiscale 03507510489, iscritta al numero 38576 del Registro delle Imprese di Firenze, in persona del dott. Vittorio Fanti, nella qualità di Amministratore Delegato, munito di idonei poteri;

(di seguito anche “**AdF**”)

- da una parte -

....., con sede legale in, Partita IVA e Codice Fiscale, in persona di nella qualità di, munito di idonei poteri;

(di seguito anche “.....” o “**Subconcessionaria**”)

- dall'altra parte -

di seguito, congiuntamente “**Parti**” e singolarmente “**Parte**”

Premesso che:

i) con Decreto del 18.3.2003 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 521/97, la Convenzione stipulata tra l'ENAC e AdF in data 14.12.2001 unitamente alla postilla n. 1 sottoscritta dai medesimi soggetti in data 11.2.2003, con ciò affidando ad AdF la concessione della gestione totale dell'aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze – Peretola; - il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC in data 4.4.2003 ha determinato in 40 anni – dal 11.2.2003 al 10.2.2043 – la durata di tale concessione;

ii) in virtù della suddetta concessione AdF, nella sua qualità di gestore totale dell'aeroporto di Firenze, ha la disponibilità dei locali e degli spazi dell'aeroporto di Firenze medesimo;

iii) AdF ha espletato apposita procedura al fine di individuare dei soggetti a cui subconcedere, in via non esclusiva, un Locale di mq.12, meglio individuato nella Planimetria di cui all'Allegato A al presente Contratto, attualmente ubicato al piano terra dell'aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze (di seguito anche “**Locale**”) per l'esercizio dell'attività di rimborso IVA ai passeggeri in partenza

non residenti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, in conformità alle norme vigenti in materia (seguito anche "**Attività**");

iv) a seguito dell'espletamento della suddetta procedura, AdF ha individuato, tra i soggetti idonei a cui subconcedere il Locale di cui al precedente punto iii) delle presenti Premesse, la società, a fronte dei corrispettivi di cui al successivo articolo 4 del presente contratto di subconcessione (nel prosieguo anche semplicemente "**Contratto**");

v) l'Attività sarà materialmente espletata con l'utilizzo di personale della società Best & Fast Change S.r.l., con sede in Firenze, via Roma n. 1, già subconcessionario del medesimo Locale oggetto del presente Contratto;

vi) in ragione di quanto sopra la società ha stipulato, con la società Best & Fast Change S.r.l., un apposito accordo avente ad oggetto l'utilizzo di personale per l'esercizio dell'Attività di cui al presente Contratto;

vii) AdF ha acquisito dagli enti competenti, relativamente alla Subconcessionaria, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, accertandone la relativa validità;

viii) AdF, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Convenzione di cui al punto (i) delle presenti Premesse, ha comunicato all'ENAC, in data, la stipula del presente Contratto;

tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

PRESE D'ATTO

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche per il loro valore pattizio, e come tali vengono richiamate ed accettate dalle Parti.

2. In particolare, la Subconcessionaria prende atto espressamente ed accetta, ad ogni effetto e senza riserva alcuna, che il presente Contratto è stipulato da AdF in virtù delle facoltà che le derivano dalla concessione aeroportuale richiamata in premessa e che essa concessione costituisce condizione essenziale che consente la stipula del presente Contratto, con la conseguenza che la cessazione e/o decadenza e/o revoca della detta concessione costituirà motivo di risoluzione e cessazione immediata del presente Contratto senza che la

Subconcessionaria possa eccepire, pretendere, domandare alcunché nei confronti di AdF, per alcun titolo, ragione e/o causale (anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo).

3. Viene inoltre espressamente riconosciuto ed accettato dalla Subconcessionaria senza riserva alcuna che il presente Contratto non è in alcun modo ricondotto né riconducibile alla normativa del codice civile e/o di leggi speciali in materia di locazione, riconoscendo altresì la Subconcessionaria che tale circostanza ha costituito e costituisce elemento essenziale e determinante per la formazione della volontà contrattuale di AdF che, diversamente ed altrimenti, non avrebbe stipulato il presente Contratto.

Articolo 2

OGGETTO

1. Il presente Contratto disciplina le condizioni e i termini in base ai quali AdF, a fronte dei corrispettivi di cui all'Art.4, subconcede, in via non esclusiva, a un Locale di mq.12, attualmente ubicato al piano terra dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze per l'esercizio dell'attività di rimborso IVA ai passeggeri in partenza non residenti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, in conformità alle norme vigenti in materia, da espletarsi con l'utilizzo di personale della società Best & Fast Change S.r.l., con sede in Firenze, via Roma n. 1, già subconcessionario del medesimo Locale oggetto del presente Contratto.

2. Qualsiasi eventuale sostituzione o integrazione con ulteriori Attività, che non rientrino inequivocabilmente nell'Attività indicata al precedente comma 1 del presente articolo del Contratto, dovrà essere previamente comunicata per iscritto ad AdF e da questa previamente autorizzata sempre per iscritto.

3. In caso di violazione da parte della Subconcessionaria di quanto prescritto al precedente comma 2 del presente articolo 2, AdF avrà la facoltà, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 3

DURATA

Il presente Contratto entra in vigore al momento della sua sottoscrizione e cesserà automaticamente alle ore 24.00 del giorno 31 marzo 2016 senza necessità di disdetta. L'eventuale protrarsi delle prestazioni oltre la data di scadenza del presente Contratto non comporterà in alcun caso rinnovo tacito dello stesso.

Alla scadenza naturale del contratto è facoltà di AdF prorogare, agli stessi termini e condizioni, il contratto di ulteriori 365 giorni, naturali e consecutivi, comunicandolo alla Subconcessionaria tramite lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza.

Articolo 4

CORRISPETTIVO

1. A fronte del Locale subconcesso col presente Contratto, la Subconcessionaria si obbliga a pagare ad AdF i seguenti corrispettivi:

A) un minimo garantito annuo, pari per il primo anno solare da gennaio a dicembre ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA; da gennaio dell'anno successivo tale minimo garantito sarà pari all' 90% di quanto complessivamente corrisposto ad AdF nell'anno precedente, e comunque mai inferiore all'importo di Euro 20.000,00, rivalutato in misura pari al tasso di inflazione programmata contenuta ogni anno nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri; il minimo garantito sarà calcolato sulla base dell'anno solare, da gennaio a dicembre, o, per periodi di diversa durata contrattuale, sulla base di un quota parte dell'anno solare;

B) un corrispettivo variabile (royalties) annuo, dovuto a conguaglio per la sola quota eccedente il minimo garantito annuo di cui alla precedente lettera A), calcolato applicando la percentuale del 4,00% sul volume di affari, al netto di I.V.A., realizzato dalla Subconcessionaria nell'anno di riferimento.

Nel volume di affari si intenderà compreso, oltre che il ricavato dalla vendita dei prodotti, anche il ricavato di eventuali pubblicità e promozioni con qualsiasi forma effettuate dalla Subconcessionaria secondo le previsioni di cui al presente Contratto.

2. Resta espressamente inteso tra le Parti che la Subconcessionaria dovrà fornire ad AdF, entro il giorno 20 di ogni mese, i giustificativi di volume d'affari del mese precedente al lordo ed al netto di IVA. Con riferimento a ciascun anno di efficacia del Contratto i corrispettivi dovranno essere pagati a mezzo bonifico bancario, senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore di AdF, sulla banca indicata dalla stessa, nei seguenti termini e condizioni:

- per quanto riguarda il minimo garantito annuo di cui al precedente comma 1, lettera A), del presente Articolo 4 ("Corrispettivi"), verrà pagato ad AdF in quattro rate trimestrali anticipate, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa da AdF;
- per quanto riguarda il corrispettivo variabile di cui al precedente comma 1, lettera B), del presente Articolo 4 ("Corrispettivi"), il pagamento avverrà in due rate, una con fattura in data 30 giugno ed

una con fattura in data 31 dicembre di ciascun anno solare di durata del contratto, posticipate per la parte eccedente il corrispettivo fisso già addebitato come da comma precedente, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa da AdF;

Peraltro, qualora il corrispettivo garantito e/o variabile maturato sull'intero anno risulti inferiore a quanto complessivamente già corrisposto dalla Subconcessionaria, AdF in sede di conguaglio emetterà nota di credito per l'importo eccedente e pagherà il medesimo entro 30 giorni data emissione fine mese.

3. In caso di mancato puntuale pagamento da parte della Subconcessionaria, essa sarà automaticamente considerata morosa ad ogni effetto di legge. Dal primo giorno successivo al termine contrattualmente stabilito per il versamento dei corrispettivi, fino al giorno dell'effettivo pagamento, le somme dovute dalla Subconcessionaria saranno assoggettate ad interessi moratori determinati ai sensi del d.lgs. 231/2002,, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di ogni singola fattura, la Subconcessionaria non abbia ancora effettuato il pagamento, AdF avrà facoltà di risolvere, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il risarcimento del danno.

5. I corrispettivi di cui sopra sono dovuti dalla Subconcessionaria a fronte della disponibilità del Locale oggetto di subconcessione. Tali corrispettivi, pertanto, dovranno essere interamente corrisposti e la Subconcessionaria non potrà poi pretendere la restituzione in tutto o in parte.

In particolare:

i) qualsiasi eventuale accadimento (come, a titolo puramente esemplificativo, diminuzione del traffico aereo, attentati terroristici, deterioramento delle condizioni di mercato, lavori ed interventi di ogni genere posti in essere da AdF o da terzi su suo incarico, che causino temporanei disagi o chiusura di parti dell'aeroporto, ecc.), che renda più onerosa l'attività della Subconcessionaria o che determini una riduzione di qualsivoglia entità del suo fatturato, non darà luogo ad alcuna diminuzione dei corrispettivi.

ii) qualora, su disposizione delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla temporanea chiusura totale o parziale dell'aeroporto o di parti di esso, la Subconcessionaria non potrà avanzare pretese di rimborso, indennizzo o risarcimento alcuno. La Subconcessionaria potrà invece chiedere, in tale caso sopra esposto, la sospensione dei pagamenti fino alla data di riapertura per periodi di chiusura superiori ai 15 giorni.

Articolo 5

ACCESSO, CONTROLLI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE

La Subconcessionaria si impegna a tenere una contabilità separata relativamente all'attività esercitata nel Locale che costituisce oggetto del presente Contratto. AdF potrà effettuare, tramite i propri incaricati, i controlli che riterrà più opportuni. A tal fine la Subconcessionaria, su richiesta degli incaricati di AdF, metterà a loro disposizione ogni documentazione fiscale, amministrativa e contabile ritenuta dagli stessi utile ai controlli, compresi gli originali di eventuali verbali di contestazione ed avvisi di accertamento emessi da organi dell'Amministrazione Finanziaria e della Guardia di Finanza. I verificatori, nello svolgimento della loro attività, potranno inoltre applicare le regole, i metodi e le procedure contenute nei "Principi di Revisione" statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Articolo 6

DICHIARAZIONI E GARANZIE - MANLEVA

1. La Subconcessionaria dichiara e garantisce espressamente ed incondizionatamente:

- (i)** di essere in possesso e di mantenere tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Contratto;
- (ii)** di conoscere la realtà aeroportuale e le peculiari esigenze della sua utenza, impegnandosi, pertanto, a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle esigenze strutturali e operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali ed in maniera tale da salvaguardare il prestigio dell'aeroporto e l'immagine di AdF;
- (iii)** di attenersi a quanto stabilito dalla "Carta dei Diritti del Passeggero" emanata dall'ENAC e a tutte le disposizioni emanate e da emanarsi da parte della Direzione, delle altre Autorità competenti e della stessa AdF;
- (iv)** di avere attivato tutti gli accorgimenti necessari perché i propri mezzi e apparecchiature siano dotati di sistemi di protezione e siano conformi a quanto previsto dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e incendi (D.M. 10 Marzo 1998, e D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni);
- (v)** di avere formato tutto il proprio personale a contatto con i passeggeri, o comunque tutto il personale adoperato nell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, in materia di Assistenza al passeggero a ridotta mobilità o con disabilità;

(vi) di non porre in essere alcun comportamento, nell'esecuzione dell'attività di cui al presente Contratto, discriminatorio o comunque, in via generale, contrario ai principi ed alle disposizioni dettate a tutela della libertà di concorrenza;

2. Pertanto la Subconcessionaria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente AdF, a prima richiesta e senza eccezioni da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti di AdF medesima in qualunque sede, da parte di chiunque, come conseguenza diretta/indiretta e/o in relazione alla violazione da parte della stessa Subconcessionaria di uno qualunque degli obblighi e/o delle garanzie di cui al presente Contratto e/o degli obblighi di legge imposti in capo alla Subconcessionaria in relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto medesimo.

Articolo 7

RESPONSABILITÀ E DANNI - ASSICURAZIONE

1. La Subconcessionaria assume ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivarle da fatto doloso o colposo, azioni o omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o comunque da personale adoperato nell'esecuzione dell'attività di cui al presente Contratto e/o di terzi, nonché da incendi, allagamenti, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio o qualsiasi altra causa, esonerando, pertanto, espressamente AdF da ogni responsabilità al riguardo. La Subconcessionaria sarà, inoltre, responsabile direttamente nei confronti di AdF e/o di ogni terzo per qualsivoglia danno arrecato dalla stessa Subconcessionaria e/o da propri dipendenti e/o comunque da personale adoperato nell'esecuzione dell'attività di cui al presente Contratto ad AdF medesima e/o ai suddetti terzi.

2. AdF sarà, altresì, esonerata e sollevata da ogni responsabilità in tutti i casi di furto e/o scomparsa di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà della Subconcessionaria o comunque ubicati nelle Aree oggetto del presente Contratto, come pure in tutti i casi di saccheggio, perdita, avaria o scasso constatato negli spazi suddetti, anche se tali fatti riguardino dipendenti di AdF, che resteranno responsabili personalmente, salva l'eventuale responsabilità di AdF ex art. 2049 c.c..

Articolo 8

GARANZIA

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni – nessuna esclusa – assunte con la sottoscrizione del presente Contratto o da esso dipendenti, compreso il risarcimento di eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa di cui al precedente articolo, la Subconcessionaria è obbligata a consegnare ad AdF contestualmente alla stipula del presente Contratto fideiussione bancaria e/o assicurativa per un importo non inferiore a € 20.000,00 rilasciata da primario istituto nazionale, valida a prima richiesta, con rinuncia a qualunque eccezione (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle che spettano al debitore principale), e con espressa rinuncia dell'ente garante anche al beneficio della preventiva escussione dell'obligato principale.
2. Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del presente Contratto e per ulteriori sei mesi oltre la data di rilascio del Locale oggetto del presente Contratto ad opera della Subconcessionaria.
3. AdF ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi la Subconcessionaria, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all'importo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di violazione totale e/o parziale da parte della Subconcessionaria delle obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, AdF avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

Articolo 9

CARTA DEI SERVIZI

La Subconcessionaria prende atto che AdF ha adottato una propria Carta dei Servizi e che è tenuta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nonché dalla Concessione richiamata in premessa, a garantire il pieno rispetto degli obblighi da essa derivanti, anche attraverso i propri subconcessionari. In virtù di quanto sopra la Subconcessionaria si impegna a conformarsi a tutte le disposizioni, nessuna eccettuata od esclusa, di detta Carta dei Servizi e dei target qualitativi ad essa correlati. In caso di violazione totale o parziale da parte della Subconcessionaria di anche una sola delle disposizioni contenute nella Carta dei Servizi, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 10

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, il Subconcessionario si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto - ad attenersi a quanto previsto nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Committente AdF (pubblicato sul sito internet di AdF) che il Subconcessionario medesimo dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare incondizionatamente.

In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità del Subconcessionario sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 11

RISOLUZIONE E RECESSO

1. Fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito, AdF si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ.) in caso di violazione, totale e/o parziale, da parte della Subconcessionaria di quanto previsto agli articoli 2 (Oggetto), 4 (Corrispettivo), 6 (Dichiarazioni e Garanzie – Manleva), 7 (Garanzia), 8 (Carta dei Servizi), 9 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), 14.1 (Divieto di cessione del contratto) e 14.5 (Riservatezza).

2. AdF si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con preavviso di almeno 30 giorni.

Il termine di preavviso decorrerà dalla data del ricevimento della relativa comunicazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in caso di recesso da parte di AdF:

- (i)** AdF avrà diritto a percepire esclusivamente il corrispettivo maturato sino alla data di efficacia del recesso;
- (ii)** La Subconcessionaria accetta e riconosce espressamente che nessun diritto e/o pretesa anche a titolo di indennizzo e/o di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di AdF per aver quest'ultima esercitato il proprio diritto di recesso nei termini sopra descritti.

3. AdF ha altresì il diritto di recedere dal contratto, senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile

tecnico della Subconcessionaria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, oppure qualora risulti l'irregolarità contributiva della Subconcessionaria.

Articolo 12

LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

1. Il presente Contratto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana.
2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto é esclusivamente competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.

Articolo 13

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Al momento della stipula del presente Contratto non sono previsti trattamenti di dati personali da parte della Subconcessionaria per conto di AdF.
2. Qualora, nel corso del presente Contratto la Subconcessionaria dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto di AdF, le parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano sin d'ora a conformarsi alle disposizioni del Codice privacy (D. Lgs. 196/03). In particolare, la Subconcessionaria ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del trattamento, si impegna sin d'ora ad accettare l'eventuale nomina a Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali da parte di AdF mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o contestualmente all'inizio dei trattamenti.

Articolo 14

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - DOMICILI CONTRATTUALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, per AdF, dell'esecuzione del presente Contratto è Guido Vitali.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata a mano, a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi:

AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.

Via del Termine n. 11

50127 FIRENZE

Fax : 055-3061620

Att.ne: Guido Vitali

.....

.....

.....

Fax: _____

Att.ne: _____

3. Le comunicazioni consegnate a mano e debitamente firmate per ricevuta dal destinatario avranno effetto immediato, le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento.

4. Le comunicazioni di variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le stesse modalità qui previste.

Articolo 15

CONDIZIONI GENERALI

1. Divieto di cessione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Subconcessionaria non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il presente Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. da esercitarsi tramite lettera raccomandata A.R..

2. Cause di forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

3. Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati

Nessuna delle parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, apportare al presente Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.

4. Validità delle clausole contrattuali e Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del presente Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Contratto. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del presente

Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

5. Riservatezza

Le Parti, consapevoli della responsabilità professionale inerente le attività del presente Contratto, si obbligano a non divulgare al pubblico, né, a pubblicare o fare pubblicare alcun annuncio stampa sull'esistenza o sul contenuto del presente Contratto senza il consenso scritto dell'altra Parte.

6. Assenza di esclusiva

Resta espressamente inteso tra le Parti che il rapporto contrattuale instauratosi tra le Parti medesime in virtù del presente Contratto non deve intendersi su base esclusiva. Pertanto, AdF potrà, nel corso della durata del presente Contratto, legittimamente mettere a disposizione di terzi, anche concorrenti della Subconcessionaria, locali per lo svolgimento di attività simili o identiche a quella della Subconcessionaria, o esercitare direttamente attività simili o identiche a quella della Subconcessionaria, con espressa esclusione in entrambi i casi di qualsiasi riconoscimento risarcitorio o indennitario a favore della Subconcessionaria medesima.

7. Allegati

Forma parte integrante del presente Contratto il seguente allegato:

Allegato A) Planimetria

Firenze,


AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.

....., anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di avere letto, approvato e confermato specificamente tutte le clausole e, in particolare, i seguenti articoli: 1. (Prese d'atto), 2 (Oggetto), 4 (Corrispettivo), 5 (Accesso, Controlli e Verifiche Amministrative), 6 (Dichiarazioni e Garanzie – Manleva), 7 (Garanzia), 11 (Risoluzione e recesso), 12.2 (Foro competente), 15.1 (divieto di cessione del Contratto), 15.5 (Riservatezza).

.....

ALLEGATO A – PLANIMETRIA

PIANTA STATO DI PROGETTO – SCALA 1:20



PROSPETTO FRONTALE – SCALA 1:20